

Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Istituto d'Istruzione Superiore Statale "Caravaggio"

Viale C.T. Odescalchi 75 - 00147 Roma

Sedi **Liceo Artistico**: Viale C.T. Odescalchi 75 - Viale Oceano Indiano 62/64 - Via Argoli 45

Sede Uffici: Viale C.T. Odescalchi 75 – ☎ 06121126965 – Fax: 0651604078

XIX Distretto – Codice mecc. RMIS08200L - C.F. 97567330580

RMIS08200L@istruzione.it - casella PEC: RMIS08200L@pec.istruzione.it

sito web: <http://www.istruzioneecaravaggio.edu.it>



PROTOCOLLO E CODICE INTERNO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEI FENOMENI DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO DI COMPORTAMENTO

Approvato dal Consiglio d'Istituto del 16-5-2025 con delibera n.43

INDICE

1. PREMESSA.....	p. 2
2. RIFERIMENTI LEGISLATIVI.....	p. 2
3. CHE COS'E' IL BULLISMO?.....	p. 5
4. CHE COS'E' IL CYBERBULLISMO?.....	p. 5
5. GLI ORGANI SCOLASTICI PERMANENTI DI PRESIDIO CONTRO IL BULLISMO E IL CYBERBULLISMO E LE LORO FUNZIONI	p. 7
6. RESPONSABILITÀ DELLE VARIE FIGURE SCOLASTICHE	p. 9
7. QUALE PREVENZIONE?	p. 12
8. L'INTERVENTO DELLA SCUOLA IN CASI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO ...	p. 16
9. PROCEDURE SCOLASTICHE IN CASO DI ATTI DI BULLISMO O CYBERBULLISMO.....	p. 17
10. LE SANZIONI DISCIPLINARI SCOLASTICHE.....	p. 20

ALLEGATI

1. PREMESSA

Il presente Protocollo è parte integrante del Regolamento di Istituto, del PTOF e del Patto di Corresponsabilità Educativa; è rivolto ai docenti, ai vari professionisti che lavorano all'interno della scuola e alle famiglie e contiene le indicazioni operative per la gestione dell'emergenza di potenziali casi di bullismo e cyberbullismo che coinvolgano gli studenti del nostro Istituto.

La scuola, in collaborazione con la famiglia e con le agenzie educative presenti sul territorio, ha il compito di educare e di vigilare affinché tutti gli alunni possano vivere serenamente il loro processo di crescita e di apprendimento. Per tale motivo essa pone in atto misure sia educative e formative, che specifiche norme di comportamento e sanzioni conseguenti, per arginare ed eliminare ciò che mina il benessere dei singoli alunni.

Il Patto Educativo di Corresponsabilità e il Regolamento sul bullismo e il cyberbullismo sono strumenti ed espressioni di tale volontà e rispondono alle *Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo* delineate dalla Legge del 29 maggio 2017, n. 71, entrata in vigore il 18 giugno 2017 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 3 giugno 2017.

2. RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto:

- dagli artt. 3-33-34 della Costituzione Italiana;
- dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";
- dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";
- dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";
- dalla direttiva MIUR n.1455/06;
- dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti" e "Patto di Corresponsabilità";
- dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
- dagli artt. 581-582-595-610-612-635 (ed altre fattispecie) del Codice Penale;
- dagli artt. 2043-2046-2047-2048-2051 del Codice Civile;
- dagli artt. 331-332-333 del Codice di Procedura Penale;
- dalla legge 29 maggio 2017, n. 71, "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyber bullismo";
- dalle nuove Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo del MIUR di ottobre 2017
- dalle Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo adottate con decreto prot. N. 18 del 13 gennaio 2021

- dalla Legge 70 del 17 maggio 2024

A proposito di quest'ultima legge, va detto che essa ha apportato modifiche alla legge 29 maggio 2017, n. 71, recante *“disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo”*, ha modificato il regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di provvedimenti del tribunale per i minorenni, ha delegato il Governo per l'adozione di disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, ha istituito la *“giornata del rispetto”* e ha modificato il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, rubricato *“regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”*.

Segnatamente **in base all'**art. 1 della legge ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, **deve** ad adottare un codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo e **deve istituire** un tavolo permanente di monitoraggio del quale fanno parte rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di settore.

L'art. 2, modificando l'art. 25, regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, recante *“istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni”*, inasprisce le misure coercitive non penali che possono essere adottate dallo stesso tribunale, inserendo espressamente, tra i presupposti per l'adozione di tali misure, il riferimento a condotte aggressive, anche in gruppo o per via telematica, nei confronti di persone, animali o cose o lesive della dignità altrui. Viene, inoltre, modificato il procedimento per l'adozione delle misure, prevedendo un intervento preliminare con un percorso di mediazione o un progetto di intervento con finalità rieducativa o riparativa sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali, all'esito del quale il tribunale può disporre la conclusione del procedimento, la continuazione del progetto ovvero l'affidamento temporaneo del minore ai servizi sociali o il collocamento temporaneo del minore in comunità.

L'art. 3 al fine di prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, vittime o responsabili degli illeciti prevede:

- il potenziamento del servizio per l'assistenza delle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo mediante il numero pubblico *“Emergenza infanzia 114”*, accessibile gratuitamente e attivo nell'intero arco delle 24 ore, con il compito di fornire alle vittime, ovvero alle persone congiunte o legate ad esse da relazione affettiva, un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato di adeguate competenze e, nei casi più gravi, informare prontamente l'organo di polizia competente della situazione di pericolo segnalata. Nell'ambito dell'applicazione informatica offerta gratuitamente dal *“Servizio 114”*, si prevede una specifica area dotata di una funzione di geolocalizzazione, attivabile previo consenso dell'utilizzatore, nonché di un servizio di messaggistica istantanea;
- una rilevazione con cadenza biennale da parte dell'Istituto Nazionale di Statistica, dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, al fine di misurarne le caratteristiche fondamentali e di individuare i soggetti più esposti al rischio;

- il fatto che i contratti degli utenti stipulati con i fornitori di servizi di comunicazione e di informazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica, previsti dagli artt. 98-*quaterdecies*, 98-*septiesdecies*, decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*codice delle comunicazioni elettroniche*”, richiamino espressamente le disposizioni dell’art. 2048 c.c. in materia di responsabilità dei genitori per i danni cagionati dai figli minori in conseguenza di atti illeciti posti in essere attraverso l’uso della rete nonché le avvertenze a tutela dei minori previste dal regolamento UE 2065/2022;

- che la Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle risorse destinate, nel proprio bilancio autonomo, alle attività di comunicazione istituzionale, promuova periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sull'uso consapevole della rete internet e sui suoi rischi, avvalendosi dei principali mezzi di informazione, degli organi di comunicazione e di stampa nonché di soggetti privati.

L’art. 4 ha previsto ed istituito in data 20 gennaio di ogni anno la cosiddetta “*giornata del rispetto*”, quale momento specifico di approfondimento delle tematiche del rispetto degli altri, della sensibilizzazione sui temi della non violenza psicologica e fisica e del contrasto di ogni forma di discriminazione e prevaricazione.

La data scelta intende celebrare la data di nascita del giovane italiano di origine capoverdiana Willy Monteiro Duarte, vittima di omicidio e medaglia d’oro al valore civile alla memoria.

Infine l’art. 5 prevede che, nell’ambito dei diritti e doveri dello studente enunciati negli artt. 2 e 3, decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, rubricato “*regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*”, ciascuna scuola si impegni a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare l’emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di altre forme di dipendenza. Inoltre che la stessa scuola, senza indugio, proceda ad integrare la disciplina relativa al “*patto educativo di corresponsabilità*”, di cui all’art. 5-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, prevedendo che nello stesso documento siano espressamente indicate tutte le attività di formazione, curricolari ed extracurricolari, che la scuola o i docenti della classe intendono organizzare a favore degli studenti e delle loro famiglie, con particolare riferimento all’uso della rete internet e delle comunità virtuali, e che sia altresì previsto l’impegno, da parte delle famiglie e dell’istituto scolastico, a collaborare per consentire l’emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di altre forme di dipendenza, dei quali i genitori o gli operatori scolastici dovessero avere notizia.

3. CHE COS’E’ IL BULLISMO?

~~Per bullismo si intendono tutte quelle azioni di prevaricazione e sopruso, intenzionali e reiterate nel tempo, messe in atto da parte di~~ Per "bullismo" si intendono l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni. (art.1 c.1 L.71/2017 come novellato dalla L. 70/2024) ~~un bambino/adolescente,~~

~~definito "bullo" (o da parte di un gruppo), nei confronti di un altro bambino/adolescente percepito come più debole, cioè la "vittima".~~ Il fenomeno non si riferisce ad un singolo evento, ma ad una serie di comportamenti ripetuti (singolarmente o all'interno di un gruppo) da parte di qualcuno che fa o dice cose per avere potere su un'altra persona. Nel bullismo identifichiamo le figure e i comportamenti del bullo, quelli della vittima e anche di chi assiste, gli osservatori.

Il fenomeno può assumere forme differenti:

- bullismo diretto: comprende attacchi espliciti nei confronti della vittima e può essere di tipo fisico o verbale (calci, pugni, furti di oggetti, derisione, critica, provocazione, svalutazione, umiliazione, accuse, ecc. con l'intenzione di creare forte disagio alla vittima, ferendola nei sentimenti (bullismo psicologico); danneggiamento di materiali, estorsione di denaro (bullismo strumentale);
- bullismo indiretto: danneggia la vittima nelle sue relazioni con le altre persone, attraverso l'esclusione dal gruppo, l'isolamento, la diffusione di pettegolezzi e calunnie sul suo conto (bullismo sociale), rottura dei rapporti di amicizia di cui gode la vittima (bullismo manipolativo).

4. CHE COS'È IL CYBERBULLISMO?

Il fenomeno del cyberbullismo viene definito dalla Legge 29 maggio 2017 n. 71 art.1 c.2 come *qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo.* (art.1 c.2 L.71/2017). Questa forma di bullismo (bullismo elettronico) esercitata a distanza attraverso strumenti informatici (e-mail, sms, whatsapp, chat e altra messagistica veloce, blog, siti internet, immagini o video diffusi in rete...) si traduce in numerose forme di aggressione e molestie, sovente accompagnate dall'anonimato ed accresciute dal fatto che la distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza.

Ci sono alcune particolari caratteristiche che differenziano il cyberbullismo dal bullismo tradizionale:

- anonimato: spesso il bullo si nasconde dietro nomi falsi, un nickname, pensando di non poter essere scoperto;
- assenza di relazione tra vittima e bullo: per chi subisce le molestie è ancora più difficile difendersi, perché molto spesso le vittime non riescono neppure a individuare chi è il bullo;
- mancanza di feedback emotivo: il cyberbullo, non vedendo le reazioni della vittima ai suoi comportamenti, non è mai totalmente consapevole del danno che arreca, questo lo rende più disinibito e abbassa i livelli di autocontrollo;
- spettatori infiniti: le persone che possono assistere ad episodi di cyberbullismo sono potenzialmente illimitate. La diffusione in rete è incontrollabile e non avviene con un gruppo di persone definito.

Rientrano nel cyberbullismo le seguenti situazioni:

- *flaming*: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare. Lite che consiste nell'offesa, insulto o provocazione di una persona in un social o in un forum;

- *harassment*: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto, tramite la rete in un rapporto one-to-one, di messaggi insultanti e volgari;
- *cyberstalking*: molestia informatica che consiste in un comportamento offensivo e molesto particolarmente insistente e intimidatorio tale da cagionare alla vittima un perdurante e grave stato di ansia o di paura, al punto che la vittima arriva a temere per l'incolumità propria o dei propri cari;
- *denigration*: attività offensiva e intenzionale di danneggiare la reputazione o la rete amicale di una persona attraverso la pubblicazione - all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet - di notizie anche false, di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori;
- *impersonation*: violazione di un account, accesso abusivo a programmi o contenuti appartenenti alla persona intestataria dell'account; insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima;
- *outing and trichery*: rivelazione e inganno. Tradimento da parte del bullo della fiducia della vittima con la propalazione attraverso la rete di informazioni confidenziali o documenti di varia natura – raccolti all'interno di un ambiente privato – creando prima un clima di fiducia e poi tradendola;
- *exclusion*: estromissione intenzionale dall'attività on line;
- *Sexting*: invio di messaggi via smartphone e internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

5. GLI ORGANI SCOLASTICI PERMANENTI DI PRESIDIO CONTRO IL BULLISMO E IL CYBERBULLISMO E LE LORO FUNZIONI

La già citata legge 29 maggio 2017, n. 71, così come modificata da ultimo dalla legge 17 maggio 2024, n. 70, congiuntamente al d.m. 13 gennaio 2021, n. 18, recante "*linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo*" hanno costituito organi scolastici a presidio permanente contro i due fenomeni in parola.

Vengono qui evidenziati il referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo, il team antibullismo e il team per l'emergenza.

Il referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo è un organo monocratico introdotto dall'art. 4, c. 3, legge 29 maggio 2017, n. 71, ai sensi del quale ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto al bullismo e cyberbullismo.

Il referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo svolge i seguenti compiti:

- collabora con gli insegnanti della scuola;
- fornisce consulenza al personale scolastico tutto;
- cura la formazione del personale scolastico tutto;
- propone corsi di formazione al Collegio dei docenti;
- cura la formazione degli studenti e delle famiglie;
- coadiuva il dirigente scolastico nella redazione dei piani di vigilanza attiva ai fini della prevenzione degli episodi di bullismo e di cyberbullismo;
- monitora i casi di bullismo e di cyberbullismo;

- elabora annualmente dati statistici relativi ai casi di bullismo e di cyberbullismo occorsi a scuola e riferisce in Collegio dei Docenti e in Consiglio d'Istituto;
- comunica i dati statistici ai referenti degli uffici scolastici regionali e territoriali per il bullismo e il cyberbullismo;
- coadiuva il team antibullismo e il team per l'emergenza;
- crea alleanze con i referenti degli uffici scolastici regionali e territoriali per il bullismo e il cyberbullismo;
- crea rete con le forze dell'ordine, psicologi, assistenti sociali e pedagogisti;
- rende disponibile a studenti, genitori e personale scolastico il facsimile di "prima segnalazione di caso di presunto atto di bullismo e/o cyberbullismo";
- partecipa ai moduli formativi previsti dalla piattaforma ELISA;
- cura l'autoformazione continua per il contrasto dei fenomeni di bullismo di cyberbullismo, avvalendosi anche di attività formative offerte da servizi istituzionali o enti qualificati presenti sul territorio
- cura ed aggiorna il codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.

Il team antibullismo e il team per l'emergenza sono stati previsti dal succitato d.m. 13 gennaio 2021, n. 18, recante *"linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo"*.

Il team antibullismo ora ridefinito in **"tavolo permanente di monitoraggio per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo"** è costituito:

- dal Dirigente Scolastico;
- dal Referente Scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo;
- dai collaboratori del Dirigente Scolastico;
- dalla F.S. Area inclusione;
- dall'animatore digitale;
- da un componente del personale ATA;
- dal presidente del Consiglio d'Istituto;
- dai rappresentanti degli studenti;
- dallo psicologo dello sportello di ascolto presso la scuola (se attivato)
- da un counselor, presso lo sportello di ascolto psicologico (se attivato)

Il tavolo permanente è coordinato e presieduto dal Dirigente Scolastico ed è convocato dallo stesso. Si riunisce la prima volta all'inizio di ogni anno scolastico. Il tavolo permanente prevede all'occorrenza la partecipazione di figure esperte quali psicologi, mediatori, counselor, Forze dell'ordine, associazioni operanti nel settore, rappresentanti del MIM.

All'interno del tavolo è istituito il "team per l'emergenza" così composto:

- dal Dirigente Scolastico;
- dal Referente Scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo;
- dai collaboratori del Dirigente Scolastico;
- dalla F.S. Area inclusione;
- dall'animatore digitale;

Il tavolo permanente dell'I.I.S.S. Caravaggio è stato costituito con decreto del Dirigente Scolastico prot. n.981 del 31/01/2025.

Il tavolo permanente ~~team anti-bullismo~~ ha il compito di individuare per singolo anno scolastico le strategie e gli interventi interni di prevenzione contro il bullismo e il cyberbullismo. A tal fine individuerà i più opportuni strumenti per realizzare la prevenzione primaria o universale, la prevenzione secondaria o selettiva e, infine, la prevenzione terziaria o indicata.

Dette forme di prevenzioni sono previste dal d.m. 13 gennaio 2021, n. 18.

Il team per l'emergenza è coordinato e presieduto dal dirigente scolastico ed è convocato dallo stesso. Si riunisce al verificarsi di episodi conclamati di bullismo e cyberbullismo.

Il team per l'emergenza svolge i seguenti compiti:

- riceve la scheda rubricata "*prima segnalazione di caso di presunto atto di bullismo e/o cyberbullismo*";
- consulta il coordinatore di classe del bullo, del bullo gregario e della vittima;
- istruisce il caso, redigendo dettagliata scheda di valutazione;
- individua le possibili azioni da intraprendere e le condivide con i coordinatori di classe e i docenti di ciascuna classe;
- se necessario, coinvolge le istituzioni e le strutture esterne della rete territoriale, quali:
 - i servizi sanitari territoriali;
 - i servizi sociali;
 - la Polizia postale;
 - i Carabinieri;
 - i servizi sociali;
 - le associazioni di volontariato del territorio presso cui, a seguito di convenzioni già stipulate con la scuola, il bullo potrebbe svolgere percorsi di riabilitazione e riflessione, eventualmente concordati, in luogo delle misure puramente sanzionatorie;
- in caso di rilevanza penale del comportamento segnala l'evento all'Autorità giudiziaria.

6. RESPONSABILITÀ DELLE VARIE FIGURE SCOLASTICHE

La responsabilità del personale scolastico

Si ricorda che l'art. 28 della Costituzione italiana, stabilisce che i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti e che in tali casi la responsabilità si estende allo Stato e agli stessi enti pubblici. Si rammenta altresì che i docenti e il personale ausiliario della scuola sono civilmente responsabili di *culpa in vigilando*. Segnatamente il personale docente e il personale ausiliario sono responsabili del fatto illecito degli studenti commesso nel tempo in cui gli stessi sono sotto la loro vigilanza. Detto personale scolastico è liberato dalla responsabilità civile soltanto se prova in giudizio di non avere potuto impedire il fatto.

Occorre segnalare, per consolidata giurisprudenza, l'esistenza e l'operatività del cosiddetto "vincolo di solidarietà" tra la *culpa in educando* e la *culpa in vigilando*, cioè la condivisione di responsabilità tra i genitori da un lato e il personale scolastico dall'altro quando sia stata accertata un'inadeguata educazione del minore alla vita di relazione.

Il personale scolastico tutto che venga a conoscenza di atti di bullismo e cyberbullismo e di reati loro connessi deve, senza indugio, informare per iscritto il dirigente scolastico, che, a sua volta, informerà immediatamente i soggetti esercenti la potestà genitoriale dei minori coinvolti e attiverà *ipso facto* adeguate azioni di carattere sanzionatorio, educativo e riparatorio. Inoltre il dirigente scolastico, nel caso in cui la condotta posta in essere dal bullo abbia rilevanza penale e sia procedibile d'ufficio, deve segnalare l'evento all'Autorità giudiziaria. Anche il personale scolastico tutto, pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio, che, nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni o del proprio servizio, ha notizia di un reato perseguibile d'ufficio, deve farne denuncia per iscritto all'autorità giudiziaria, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. Commette reato ed è punito con la multa fino a € 516 il pubblico ufficiale che omette o ritarda la denuncia all'autorità giudiziaria, salvo che il delitto non sia punibile a querela della persona offesa. Commette, altresì, reato di omessa denuncia ed è punito con la multa fino a € 103 l'incaricato di pubblico servizio che omette o ritarda di denunciare all'autorità giudiziaria un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del suo servizio, salvo che si tratti di delitto punibile a querela della persona offesa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- individua attraverso il Collegio dei Docenti, un referente del bullismo e cyber bullismo e un'equipe antibullismo da esso coordinata;
- **istituisce il Tavolo permanente per il Monitoraggio e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo coinvolgendo tutte le componenti della comunità scolastica;**
- ~~coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;~~
- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente e Ata;
- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

IL REFERENTE DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO

- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber-bullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- coordina, con il supporto del Team per l'Emergenza, le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;

- si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, per realizzare un progetto di prevenzione;
- cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet la “Safer Internet Day”.

TAVOLO PERMANENTE DI MONITORAGGIO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

- effettua periodici monitoraggi dei fenomeni riconducibili al bullismo e al cyberbullismo;
- promuove l’aggiornamento del protocollo d’istituto;
- promuove azioni di sensibilizzazione su specifiche tematiche inerenti la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo.

IL COLLEGIO DOCENTI

- promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.

IL TEAM DOCENTI / IL CONSIGLIO DI CLASSE

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

IL DOCENTE

- intraprende azioni congruenti con i propri alunni, tenuto conto che l’istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell’acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- valorizza nell’attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni.

I GENITORI

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull’uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se il proprio figlio, dopo l’uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
- conoscono il codice di comportamento dello studente;
- conoscono le sanzioni previste da regolamento d’istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

GLI ALUNNI

- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale;
- possono operare come tutor per altri studenti;
- imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni attraverso i social e gli strumenti digitali e non, che inviano;
- non utilizzano durante le lezioni o le attività didattiche in genere cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente;
- rispettano il divieto di acquisire durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche e previo consenso del docente;
- sono consapevoli che la divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti.

7. QUALE PREVENZIONE?

La prevenzione risulta essere elemento indispensabile per:

- a) promuovere e rafforzare le competenze, le attitudini e i comportamenti che favoriscono il benessere;
- b) ridurre il rischio fermando l'evoluzione del problema e contrastandone la manifestazione;
- c) ridurre l'impatto sociale e personale di un comportamento problematico.

Prevenire all'interno della scuola significa adottare un approccio sistemico al fine di promuovere consapevolezza negli alunni, nei docenti, nel personale non docente e nelle famiglie sulla natura del bullismo, sulle possibili conseguenze che può avere per la vittima, per gli spettatori e per coloro che agiscono in modo prepotente.

Si possono individuare tre livelli di prevenzione:

1.PREVENZIONE UNIVERSALE

2.PREVENZIONE SECONDARIA O SELETTIVA

3.PREVENZIONE INDICATA: si tratta di interventi individualizzati che riguardano studenti/studentesse in cui si è evidenziata la presenza di alcuni comportamenti problematici.

La prevenzione primaria

La prevenzione primaria o universale viene implementata dalla scuola mediante azioni comuni rivolte indistintamente a tutta la popolazione scolastica. La sua finalità è promuovere un clima positivo improntato al rispetto reciproco tra studenti e ad un senso di comunità e di pacifica convivenza a scuola.

Si ritiene che la migliore strategia per prevenire e contrastare efficacemente il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo consista nell'adozione di una continua politica scolastica integrata in un insieme di azioni, in cui sono attivamente coinvolte le componenti scolastiche adulte,

personale scolastico e famiglie, le quali si assumono la responsabilità di entrare in relazione con gli alunni e di fornire informazioni ed aiuto.

Inoltre per captare situazioni di disagio personale la scuola offre costantemente al suo interno il servizio di ascolto psicologico presso il relativo sportello ed il servizio svolto dal centro di informazione e consulenza psicologica. La somministrazione di questionari anonimi esplorativi all'intera popolazione scolastica intende, invece, avere contezza generale del fenomeno. In punti di raccolta fisica gli studenti possono riferire per iscritto stati di disagio o denunciare condotte di bullismo e cyberbullismo, anche in forma anonima. Attraverso la somministrazione agli studenti di elaborati scritti *ad hoc*, per il tramite dei docenti curricolari del dipartimento di lingua e letteratura italiana, il consiglio di classe potrà avere contezza delle medesime situazioni di disagio personale.

I docenti che notano atteggiamenti o comportamenti che possono deporre a favore di un disagio o malessere dello studente segnalano, per il tramite del coordinatore di classe, tempestivamente alle famiglie quanto rilevato. Del disagio o malessere dovrà essere edotto l'intero consiglio di classe da parte del docente coordinatore.

Parimenti segnalano senza indugio, secondo le stesse modalità, alle famiglie atteggiamenti o comportamenti dell'allievo ritenuti anticipatori delle più gravi condotte di bullismo e cyberbullismo.

Un'ulteriore forma di prevenzione viene implementata attraverso interventi di tipo educativo, inseriti all'interno della politica scolastica. Di seguito si riportano i principali interventi di natura educativa:

- l'istituzione della "giornata del rispetto" quale momento specifico di approfondimento delle tematiche del rispetto degli altri, della sensibilizzazione sui temi della non violenza psicologica e fisica e del contrasto di ogni forma di discriminazione e prevaricazione;
- la partecipazione alla "giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo";
- l'incontro con la Polizia postale;
- il potenziamento del percorso didattico di Educazione Civica "Lotta al bullismo e cyberbullismo", per il tramite dei docenti curricolari; l'estensione del percorso didattico di Educazione Civica "Lotta al bullismo e cyberbullismo" a tutte le classi, in particolare a quelle dove siano manifeste criticità.

La prevenzione secondaria

La prevenzione secondaria o selettiva viene implementata dai consigli di classe mediante azioni rivolte a singoli gruppi-classe in cui si manifestano palesemente dinamiche critiche, ancora non sostanziatesi in atti di bullismo e cyberbullismo. La sua finalità è l'instaurazione di un nuovo clima positivo improntato al rispetto reciproco tra pari e alla pacifica convivenza in classe.

Seguono le azioni che il consiglio di classe è tenuto a porre in essere:

- sistemica osservazione dei comportamenti a rischio sia dei potenziali bulli che delle potenziali vittime;
- ferma condanna di ogni atto di sopraffazione e di intolleranza;
- comunicazione alle famiglie degli studenti del gruppo-classe;
- coinvolgimento attivo delle stesse famiglie;

- individuazione di semplici regole comportamentali contro potenziali atti di bullismo e cyberbullismo che tutti gli studenti del gruppo-classe devono osservare;
- adozione di tutte le misure che possano prevenire il realizzarsi di condotte tipiche di bullismo o cyberbullismo, a difesa del bullo e della vittima;
- potenziamento delle competenze emotive, sociali e relazionali degli studenti del gruppo-classe attraverso percorsi curriculari e di educazione socio-affettiva
- ricorso alle tecniche di *role playing* e di *problem solving* e, in genere, al lavoro cooperativo, allo scopo di modificare il clima e migliorare la qualità delle relazioni in classe, riducendo le difficoltà sociali e relazionali e promuovendo nel contempo atteggiamenti prosociali basati sul sostegno reciproco e sulla solidarietà;
- avvio di programmi di *peer-education*;
- partecipazione ad incontri dedicati all'argomento, con il contributo esterno di figure professionali come psicologi;
- partecipazione delle famiglie ad incontri dedicati all'argomento, con il contributo esterno di figure professionali;
- riflessioni in classe, sollecitate anche tramite l'intervento di testimonial e la proiezione di filmati;
- partecipazione alla "giornata del rispetto";
- partecipazione ad attività extracurricolari proposte dalla scuola per favorire la socialità e la cittadinanza attiva;
- monitoraggio continuo.

Delle azioni elencate risponde il coordinatore di classe.

Il coordinatore di classe riferisce costantemente per iscritto al referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo.

La prevenzione terziario indicata

La prevenzione terziaria o indicata viene implementata dal consiglio di classe mediante azioni rivolte a singoli alunni i cui atteggiamenti e comportamenti sono ritenuti dai docenti del consiglio di classe medesimo capaci, in potenza e a breve, di integrare condotte tipiche di bullismo e cyberbullismo o di essere sussunti in cornici edittali penalistiche. La sua finalità è il cosiddetto "recupero anticipato dello studente".

Seguono le azioni che il consiglio di classe è tenuto a porre in essere:

- sistematica osservazione dei comportamenti a rischio sia del potenziale bullo che della potenziale vittima;
- ferma condanna di ogni atto di potenziale sopraffazione e intolleranza commesso dal potenziale bullo;
 - comunicazione alla famiglia del potenziale bullo;
 - comunicazione alla famiglia della potenziale vittima;
 - comunicazione al dirigente scolastico;
 - comunicazione al referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo;
 - comunicazione allo psicologo del centro di informazione e consulenza presso la scuola;
 - comunicazione al counselor presso lo sportello di ascolto psicologico;

- individuazione di semplici regole comportamentali contro potenziali atti di bullismo e cyberbullismo, che lo studente deve osservare;
- adozione di tutte le misure che possano prevenire il realizzarsi di condotte tipiche di bullismo o cyberbullismo, a difesa del bullo e della vittima;
- potenziamento delle competenze emotive, sociali e relazionali del potenziale bullo attraverso percorsi curriculari e di educazione socio-affettiva;
- avvio di programmi di *peer-education*;
- partecipazione ad incontri dedicati all'argomento, con il contributo esterno di figure professionali come psicologi;
 - partecipazione della famiglia del potenziale bullo ad incontri dedicati all'argomento, con il contributo esterno di figure professionali;
 - partecipazione della famiglia della potenziale vittima ad incontri dedicati all'argomento, con il contributo esterno di figure professionali;
- riflessioni in classe, sollecitate anche tramite l'intervento di testimonial e la proiezione di filmati;
 - partecipazione alla "giornata del rispetto";
- partecipazione ad attività extracurricolari proposte dalla scuola per favorire la socialità e la cittadinanza attiva;
 - monitoraggio continuo.

Delle azioni elencate risponde il coordinatore di classe.

Il coordinatore di classe riferisce costantemente per iscritto al referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo.

8. L'INTERVENTO DELLA SCUOLA IN CASI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO

Fino al compimento dei 14 anni, i ragazzi non sono responsabili penalmente delle loro azioni, qualora commettano reati; *in primis* saranno i genitori a rispondere delle condotte illegali e a farsi carico degli eventuali addebiti penali e amministrativi. Dai 14 ai 18 anni, i ragazzi possono essere direttamente responsabili penalmente delle loro azioni, qualora un Giudice Minorile li valuti come sufficientemente maturi per esprimere una capacità di intendere e di volere assimilabile a quella adulta. Il procedimento penale e le eventuali misure conseguenti all'accertamento delle responsabilità penali tuttavia rispondono ai principi di giustizia minorile con istituti e provvedimenti (dalla messa alla prova, alla cancellazione delle accuse, ecc.) adatti alla giovane età dei ragazzi.

Ai sensi della formulazione della Legge n. 26 aprile 1990 n. 86, la qualità di pubblico ufficiale va attribuita a tutti gli insegnanti di scuole statali e paritarie, in quanto essi esercitano una funzione disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi attraverso atti autoritativi e certificativi. In relazione alla qualità di pubblico ufficiale l'insegnante ha l'obbligo di riferire eventuali fatti reato in danno o ad opera di minori. La scuola adotta sanzioni disciplinari che sono conseguenze dell'atto di bullismo o di cyberbullismo e riflettono la gravità del fatto, in modo da dimostrare a tutti (studenti e genitori) che il bullismo ed il cyberbullismo non sono in nessun caso accettati.

Il provvedimento disciplinare dovrà tendere alla rieducazione ed al recupero dello studente. In questa fase è determinante la collaborazione con i genitori **che** non devono difendere in modo

incondizionato i figli e sottovalutare i fatti considerandoli “una ragazzata”. Spesso, infatti, si incorre in pensieri ed opinioni essenzialmente errati, ma troppo spesso radicati quale il credere che sia un fenomeno facente parte della crescita oppure giudicare colpevole la vittima perché non è stata in grado di sapersi difendere o, addirittura, perché “se l’è andata a cercare”. Va sottolineato che esistono implicazioni legali di cui spesso non si tiene conto (es. entrare nel profilo social di un compagno, impossessandosi della password, è furto di identità; divulgare messaggi denigratori su un compagno di classe può rappresentare diffamazione; diffondere foto che ritraggono i compagni seminudi è diffusione di materiale pedopornografico). L’alleanza fra adulti è pertanto fondamentale per contrastare tali comportamenti.

9. PROCEDURE SCOLASTICHE IN CASO DI ATTI DI PRESUNTO BULLISMO O CYBERBULLISMO

La procedura di intervento adottata dal presente Protocollo per la gestione dei casi di bullismo e cyberbullismo segue le indicazioni della “Piattaforma ELISA” (<https://www.piattaformaelisa.it/> formazione in E-Learning degli Insegnanti sulle Strategie Antibullismo), frutto della collaborazione tra il MIUR e il Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia dell’Università di Firenze.

La procedura di intervento si compone di 4 fasi secondo il seguente schema:



1. PRIMA SEGNALAZIONE

La prima segnalazione ha lo scopo di attivare un processo di attenzione e di successiva valutazione rispetto ad un presunto caso di bullismo o cyberbullismo. Può avvenire in forma “diretta” attraverso la segnalazione ad un docente di riferimento della classe nel corso di un colloquio oppure, nel caso in cui si voglia percorrere la via di una segnalazione “protetta”, attraverso l’utilizzo del MODELLO DI SEGNALAZIONE (allegato 1) che è scaricabile dal sito della scuola e allegato in calce a questo protocollo. Il modello può essere compilato da tutti coloro che vivono la scuola (alunni, docenti, personale ATA, genitori, ...) e dovrà essere consegnato *brevi manu* presso la Segreteria didattica o inviato all’indirizzo email della scuola. La prima segnalazione viene presa in carico dal Team per l’Emergenza e non è detto che la stessa corrisponda necessariamente a un vero e proprio caso di bullismo. Il Team per l’Emergenza attiva un processo di presa in carico di una situazione che deve essere valutata in modo approfondito.

2. VALUTAZIONE APPROFONDITA

Nel più breve tempo possibile dal momento della ricezione del modulo di segnalazione il Team per l’emergenza mette a calendario dei colloqui con le persone che ritiene possano contribuire alla valutazione approfondita del presunto caso di bullismo o cyberbullismo (chi ha effettuato la segnalazione, la vittima, il bullo, i testimoni, gli insegnanti di classe, i genitori...). Quando si verificano episodi acuti di bullismo, la prima azione deve essere orientata alla tutela della vittima, includendo successivamente, il bullo/prevaricatore e il gruppo classe. In generale, in caso di episodio sospetto e/o denunciato, si suggerisce di seguire il seguente schema di intervento: - colloquio individuale con la vittima; - colloquio individuale con il bullo/prevaricatore; - possibile colloquio con i bulli/prevaricatori insieme (in caso di gruppo); - possibile colloquio con vittima e bullo/i-prevaricatore/i se le condizioni di consapevolezza lo consentono; - coinvolgimento dei genitori di vittima e bullo/i-prevaricatore/i. Tuttavia, essendo ogni situazione di bullismo differente in termini di modalità, è opportuno valutare di volta in volta quale sia l’ordine più efficace. Si ricorda che, in base alle norme vigenti - in caso di rilevanza penale del comportamento - è obbligo della scuola segnalare l’evento all’autorità giudiziaria; in caso di segnalazione di episodi cyberbullismo, il dirigente scolastico ha l’obbligo di informare tempestivamente la famiglia come indicato nella L.71/2017. Si consiglia, in ogni caso, una preventiva consultazione con il Tavolo di Monitoraggio e il Team per l’Emergenza al fine di concordare al meglio le comunicazioni ed eventuali strategie e tempi d’intervento. Le informazioni emerse dai colloqui possono essere raccolte nel MODULO DI VALUTAZIONE APPROFONDITA (allegato 2)

In questa fase è importante astenersi dal formulare giudizi; è piuttosto necessario creare un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità al confronto che permetta un’oggettiva raccolta di informazioni; l’adulto è un mediatore in un contesto neutro. Tutto il Consiglio di Classe costituisce parte coinvolta e di supporto nell’affrontare la situazione segnalata al fine di raccogliere ulteriori informazioni, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori la scuola (psicologo, medico di base, servizi sociali del territorio, altri...).

3. SCELTA DELL’INTERVENTO

Dalla lettura dei dati della scheda di valutazione approfondita è possibile stabilire il livello di rischio e, conseguentemente, il tipo di intervento da fare:

LIVELLO DI RISCHIO DI BULLISMO E DI VITTIMIZZAZIONE - Codice verde (situazione da monitorare con interventi di prevenzione e formazione nelle classi da parte del personale docente e/o esperti esterni)

LIVELLO SISTEMATICO DI BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE - Codice giallo (interventi indicati e strutturati a scuola e in sequenza coinvolgimento della rete se non ci sono risultati)

LIVELLO DI URGENZA DI BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE - Codice Rosso (intervento di emergenza con supporto della rete, ad es. attivazione, in accordo con la famiglia, di attività di supporto psicologico mirato e/o di percorsi educativi specifici)

Sulla base di quanto rilevato: – se i fatti NON SONO configurabili come bullismo o cyberbullismo non si interverrà in modo specifico, ma si proseguirà con il piano educativo (prevenzione universale); se i fatti SONO confermati da prove oggettive, raccolte le informazioni e valutata la gravità della situazione della vittima, del bullo e del gruppo/contesto il Team per l’Emergenza deciderà quali azioni intraprendere. Nel caso in cui i fatti siano confermati, si procede con la convocazione del Consiglio di classe e valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, facendo riferimento al Regolamento di Istituto, secondo la gravità in un’ottica di giustizia riparativa.

Una volta stabilito il livello di priorità dell’intervento (livello di rischio / sistematico / di urgenza), il Team per le Emergenze, in base alla gravità della situazione e tenendo conto delle risorse che la scuola può mettere in campo, potrà scegliere il tipo di intervento da attivare per la gestione del caso:

- approccio educativo con la classe;
- intervento individuale (con il bullo e con la vittima);
- gestione della relazione;
- coinvolgimento della famiglia (l’articolo 5 della Legge n.71 del 29 maggio 2017 recita: “1. Salvo che il fatto costituisca reato, in applicazione della normativa vigente e delle disposizioni di cui al comma 2; il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo”);
- supporto intensivo a lungo termine e di rete; la scuola chiederà ai servizi territoriali (Servizi sanitari, Servizi sociali, Polizia Postale, Nucleo di Prossimità della Polizia Locale, Carabinieri, ...) un supporto esterno in grado di attuare un intervento specialistico a lungo termine, intensivo e integrato quando gli atti di bullismo o cyberbullismo siano di una gravità elevata (la valutazione approfondita ha evidenziato un livello di urgenza), la sofferenza della vittima è molto elevata, i comportamenti aggressivi e a rischio dei bulli sono considerevoli.

Il Team per le Emergenze, in coordinamento con il Dirigente Scolastico, valuterà quale o quali degli interventi mettere in atto, in quale ordine e chi se ne occuperà (non necessariamente i membri del Team).

4. MONITORAGGIO

Ultima fase della procedura è il monitoraggio per supervisionare la gestione del caso e valutare l’efficacia dell’intervento sia a breve che a lungo termine. È necessario prevedere momenti di *follow up* con le persone maggiormente coinvolte nella gestione del caso. Si possono organizzare, a seconda della situazione, colloqui di *follow up* con la vittima, con il bullo, con i familiari, con gli insegnanti. Perché rimanga traccia di quanto emerso dal colloquio in funzione di una revisione più efficace del processo si può usare il MODULO DI MONITORAGGIO (allegato 3).

10. LE SANZIONI DISCIPLINARI SCOLASTICHE

Si rammenta che la Costituzione italiana, dopo avere affermato il principio di personalità della pena, stabilisce che le pene devono essere proporzionate e tendere alla rieducazione del reo.

La medesima Costituzione statuisce, inoltre, il principio di riserva di legge penale ai sensi e per gli effetti del quale solo la legge o altro atto normativo a questa equiparato può determinare reati e pene e il principio di legalità, per il quale nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

L'art. 1, c.p., conferma immediatamente quest'ultimo principio.

Lo stesso codice penale afferma il principio di irretroattività della legge e il principio della retroattività della legge penale più favorevole al reo.

Ed inoltre il principio di obbligatorietà della legge penale, di presunzione di conoscenza della legge penale, della riserva di codice e di proporzionalità della pena. Mentre il principio di tassatività, secondo cui sul legislatore grave l'obbligo e l'onere di formulare norme penali chiare precise ed incondizionate, è di origine dottrina. È noto che l'art. 4 dello statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria stabilisce i principi generali relativi ai provvedimenti disciplinari irrogabili agli studenti, rinviando ai Regolamenti delle singole istituzioni scolastiche quanto all'individuazione dei comportamenti configuranti mancanze disciplinari e alle relative sanzioni. Posto che la scuola è luogo di formazione e di educazione e concorre alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni, il succitato art. 4 statuisce, in ossequio ai principi generali dell'ordinamento sopra richiamato, quanto segue:

- i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica;
- la responsabilità disciplinare è personale;
- nessuno studente può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni;
- nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto;
 - in nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità;
- le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica;
- le sanzioni ed i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale;
- il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai 15 giorni;
- nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica;
- l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo;

- nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola;
- le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Le condotte ~~sotto riportate in tabella~~, se opportunamente accertate e integranti condotte di bullismo e cyberbullismo vengono considerate mancanze disciplinari gravi o gravissime e conseguentemente sanzionate nel pieno rispetto del vigente regolamento di disciplina d'Istituto di cui alla **Parte II del vigente regolamento d'Istituto e a cui si rinvia per l'individuazione dei comportamenti sanzionabili, delle sanzioni e delle procedure di irrogazione.**

ALLEGATI

- 1 MODULO DI SEGNALAZIONE
- 2 MODULO DI VALUTAZIONE APPROFONDATA
- 3 MODULO DI MONITORAGGIO

ALLEGATO -1- MODULO DI SEGNALAZIONE

Nome di chi compila la segnalazione:

Data:

Scuola:

1. La persona che ha segnalato il caso di presunto bullismo è

- La vittima
- Un compagno della vittima, nome
- Madre/ Padre/Tutore della vittima, nome
- Insegnante, nome
- Altri:

1. Vittima Classe:

Altre vittime Classe:

Altre vittime Classe:

2. Bullo o i bulli (o presunti)

Nome Classe

Nome Classe

Nome Classe

3. Descrizione breve del problema presentato. Dare esempi concreti degli episodi di prepotenza.

.....
.....

1. Quante volte sono successi gli episodi?

.....
.....